Ai Direttori delle Sedi Provinciali

e Territoriali e per loro tramite:

- Alle Amministrazioni Statali

- Agli Enti con Personale

Iscritto alle Casse CPDEL, CPS, CPI

- Alle Corti d'Appello

**Oggetto:** Art. 21, commi 1, 2, e 2*bis* della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di

conversione, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legge 6

dicembre 2011, n. 201.

Nota prot. n. 31/0001922/MA002.A001 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 28 dicembre 2011.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’art 21, 1° comma, ha previsto la soppressione, dal 1° gennaio 2012, dei preesistenti Istituti previdenziali: l’I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, e l’E.N.P.A.L.S., Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, attribuendo le relative funzioni all’I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza sociale, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Come precisato dalla nota prot. n. 31/0001922/MA002.A001 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011, recante le primi istruzioni operative in materia di soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, la *ratio legis* dell’art. 21 trova il suo fondamento non solo sul principio di razionalizzazione dell’azione amministrativa in materia previdenziale, ma anche su quello del contenimento dei costi di gestione.

Il secondo comma dell’art. 21 in oggetto continua precisando che le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi verranno trasferite all’INPS attraverso l’emanazione, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di decreti di natura non regolamentare entro sessanta giorni dal 31 marzo 2012, termine finale stabilito per l’approvazione dei bilanci di chiusura delle gestioni INPDAP ed ENPALS.

Il comma secondo *bis*, inserito dalla Legge di conversione del Decreto in oggetto, specifica che in attesa dell’emanazione dei detti decreti di trasferimento, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

Come ribadito dalla nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra citata, la normativa in oggetto non ha comportato modifiche alle gestioni previdenziali ed alle prestazioni erogate dagli Enti soppressi, delle quali deve essere assicurata, a tutela degli utenti, la piena continuità e funzionalità.

Ne deriva che le Amministrazioni e gli Enti con personale iscritto ad una delle Gestioni Previdenziali e assistenziali amministrate fino al 31 dicembre 2011 dall’INPDAP dovranno continuare a rivolgersi per tutte le esigenze di natura previdenziale, creditizia, di welfare e contributiva alle preesistenti strutture centrali (Uffici delle Direzioni Centrali) e territoriali (Direzioni regionali e Sedi provinciali/territoriali) del soppresso Inpdap, indirizzando tutte le istanze a: INPS-Gestione ex INPDAP.

Per quanto attiene, in particolare, gli obblighi di denuncia contributiva di cui all’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 dovranno, al momento, continuare ad essere assolti con la presentazione della Denuncia Mensile Analitica anche nel caso in cui il soggetto contribuente assolva ai medesimi obblighi attraverso la denuncia Uniemens relativamente alle gestioni già amministrate dall’INPS.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Dott. Mauro NORI